

Delibera n. 13/2019

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 115/2018 nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A., ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.

L’Autorità, nella sua riunione del 14 febbraio 2019

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTA** la delibera n. 115/2018 del 22 novembre 2018, notificata con nota prot. ART 10138/2018 del 26 novembre 2018, con la quale si avviava - a seguito dei reclami pervenuti all’Autorità, rispettivamente, in data 13 settembre 2017 (prot. ART 6457/2017, per il tramite dell’Organismo nazionale tedesco competente per l’attuazione del citato Regolamento UE) e in data 2 marzo 2018 (prot. ART 1559/2018) da parte di due passeggeri – un procedimento sanzionatorio per l’eventuale adozione, nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A., di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del richiamato Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- CONSIDERATO** che l’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 129 del 2015 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”) prevede che “Il vettore che viola l’obbligo

previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000";

CONSIDERATO che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 115/2018, come esplicitato al punto 7 della medesima, è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta, per l'ammontare di euro 3.000,00 (tremila/00), della sanzione prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 129 del 2015;

VISTA la memoria difensiva di Grimaldi Euromed S.p.A. del 24 gennaio 2019, prot. ART 628/2019, nella quale, *inter alia*, si dava comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta della predetta sanzione, per l'importo di euro 3.000,00 (tremila/00), allegando la relativa documentazione a comprova dello stesso;

RILEVATO altresì che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 115/2018;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 115/2018, del 22 novembre 2018, nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A., con riferimento alla violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 3.000,00 (tremila/00).

Torino, 14 febbraio 2019

Il Presidente
Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)